



Coperture Aziendali

Welfare Aziendale



Polizza D&O e Polizza Tutela Legale

Art. 15 CCNL

L'articolo 15 del CCNL recita che: "Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'azienda"

❖ Quali tra i fatti "commessi dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni" sono da ricomprendere nella qualificazione di esercizio?

La giurisprudenza ha chiarito che si dovrà aver riguardo ai soli "fatti" compiuti con il fine ultimo del perseguimento del "bene" aziendale e, comunque, degli interessi strettamente connessi alla Società. Quindi, assumono rilievo i fatti civilmente e penalmente illeciti e compiuti dal dirigente con il fine principale dell'interesse e degli scopi aziendali (rif. Art. 2049 c.c. per il caso di danni cagionati a terzi, dispone che "i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti").


❖ Quando è esclusa l'applicabilità dell'art. 15:

- 1- nei casi in cui, pur essendo stati compiuti degli atti nell'esercizio delle funzioni, gli stessi siano stati contrari all'interesse specifico del datore di lavoro e/o commessi motu proprio (di propria iniziativa).
- 2- comma 7, quando la colpa grave o il dolo del dirigente sono accertati con sentenza passata in giudicato.

❖ Il **comma 4** prevede l'onere in capo all'azienda delle eventuali spese legali in caso di procedimento penale per i fatti che siano chiaramente connessi nell'esercizio delle proprie funzioni. Anche in questo caso il disposto contrattuale riportato al comma 7 va ad escludere i casi di dolo e colpa grave.

Forme di tutela del patrimonio personale dei dirigenti

Art. 15 CCNL



Forme di tutela del patrimonio personale dei dirigenti

ART. 15 - AREE DI SCOPERTURA

- 1- Colpa grave o dolo:** a conclusione del procedimento, il datore di lavoro riscuote quanto precedentemente versato al dirigente.
- 2- L'Azienda è parte lesa del reato perpetrato dal dirigente** (azioni di responsabilità): la copertura ex art. 15 non può operare.

Forme di tutela del patrimonio personale dei dirigenti

SOLUZIONI ART. 15

Ad oggi non esiste una soluzione unificata per coprire l'art 15, ovvero per i rischi posti in capo all'azienda e al dirigente.

Tuttavia lo strumento assicurativo esiste e, anzi, amplia le garanzie includendo anche il caso della colpa grave sia per la **responsabilità civile** e la **tutela legale**.

Le coperture sono:

- 1) **Polizza D&O**
- 2) **Polizza di Tutela Legale**

Forme di tutela del patrimonio personale dei dirigenti

Le principali Polizze di RC Aziendali

1. **RCT/RCO:** copre i danni a cose e persone subiti da terzi e da lavoratori/operai (compresa rivalsa INAIL)
2. **RC PRODOTTI:** copre i danni patrimoniali subiti da terzi per il prodotto difettoso
3. **RC PROFESSIONALE:** copre i danni patrimoniali subiti da terzi per errori derivanti dall'attività professionale dell'azienda (complesso produttivo)
4. **RC INQUINAMENTO:** copre i danni subiti da terzi per inquinamento
5. **D&O:** copre i danni patrimoniali subiti da terzi a causa di errori , omissioni e/o violazioni degli obblighi degli Assicurati imposti da: legge, statuto, atto costitutivo, regolamenti e specifiche deleghe.

COMMESSI ANCHE CON COLPA GRAVE, MAI CON DOLO.

Una D&O completa il pacchetto di coperture che una società di capitale dovrebbe avere.

CHI SONO GLI ASSICURATI? Persone Fisiche

Chi esercita, in una società di capitali, la funzione di:

- **ORGANIZZAZIONE**
- **GESTIONE**
- **CONTROLLO**



AMMINISTRATORI

LA D&O basa le sue radici in alcuni articoli del Codice Civile che regolano la vita sociale all'interno di un'azienda:

- *art. 2392* Responsabilità verso la società (azienda stessa)
- *art. 2393* Azione sociale di responsabilità
- *art. 2393 bis* Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci
- *art. 2394* Responsabilità verso i creditori sociali (banche)
- *art. 2394 bis* Azione di responsabilità nelle procedure concorsuali
- *art. 2395* Azione individuale del socio e del terzo
- *art. 2396* Direttori generali (medesime responsabilità degli Amministratori)
- *art. 2407* Sindaci (responsabili solidalmente con gli amministratori)



Deleghe e procure: Direttore finanziario, dirigenti o dipendenti con deleghe speciali del CDA, membro del Consiglio Direttivo o dell'organismo sociale equivalente, membro del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, membro del Comitato di Controllo sulla Gestione, Revisore Contabile interno

CHI SONO GLI ASSICURATI? Persone Fisiche

La copertura è estesa ad una pluralità di cariche sociali:

- il dipendente designato quale Responsabile del Servizio, Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e dalle successive modifiche;
- il dipendente designato quale Responsabile della Privacy ai sensi del d.lgs.196/2003 e successive modifiche;
- il Responsabile della Redazione di Documenti Contabili ai sensi della legge 262/2005 e successive modifiche;
- i membri facenti parte dell'Organo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2011 e successive modifiche;
- amministratore Occulto o Amministratore di Fatto;
- coniuge, convivente, eredi.

Cosa assicura la polizza D&O

Ecco alcuni dei più diffusi casi nei quali è possibile difendersi con un'apposita polizza assicurativa da una richiesta di risarcimento da parte dei soci e dell'azienda per azioni di responsabilità a seguito di:

- ❖ violazione della normativa in materia di dati personali, una casistica particolarmente attuale a seguito dell'entrata in vigore del Gdpr che comprende i contenziosi per errato trattamento dei dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione);
- ❖ mancata vigilanza su atti di infedeltà di un dipendente;
- ❖ errata gestione di controversie in materia di diritto, per esempio licenziamento illegittimo, demansionamento ecc.;
- ❖ mancata supervisione e controllo su mobbing subito dai dipendenti;
- ❖ sanzioni comminate all'azienda per errori negli adempimenti fiscali, contributivi, nell'ambito della sicurezza ecc.;
- ❖ richiesta di risarcimento da parte della Corte dei conti per responsabilità amministrativa e/o amministrativo-contabile in caso di società partecipata da enti pubblici;
- ❖ procedimenti e spese legali sostenute dalla società nell'ambito di contenziosi relativi a inquinamento e rimborso dei costi di consulenza ambientale.

Rischi legali delle FIGURE APICALI

PREMESSA:

Infortunio sul lavoro

Lesioni al dipendente (40gg)

Blocco temporaneo dell'azienda

Sanzione ex 81/2008 ed ex 231/2001

Danno economico patrimoniale all'azienda

La proprietà decide di rivalersi nei confronti del manager con delega alla sicurezza



AZIONE DI RESPONSABILITÀ PER MALA GESTIO

D&O

L'Azienda paga la polizza, ma allo stesso tempo non è assicurata


Cosa succederebbe se i beni di un manager non bastassero a pagare il danno procurato all'Azienda?



Garantirsi un massimale con una polizza D&O in caso di danno è certamente preferibile per l'azienda rispetto all'ipotesi di doversi rivalere sul patrimonio personale del manager.



Inoltre, l'azienda ha un beneficio fiscale acquistando una D&O perché i premi sono deducibili inserendoli tra i costi di gestione dell'azienda.





Tutela Legale

Perché stipulare una polizza Tutela Legale?

La polizza D&O, così come ogni polizza R.C. in generale, assume la gestione della controversia finché ne ha interesse entro un quarto del massimale previsto nella polizza ai sensi dell'art 1917 c.c.

In considerazione di quanto disposto da citato art., la Compagnia di R.C. potrebbe anche non avere l'interesse di incaricare sin da subito un legale o, diversamente, potrebbe incaricarlo, sostenendo i relativi costi, ma comunque soltanto fino a quando lo riterrà opportuno.

Inoltre, le modalità di scelta del legale e dei consulenti di parte, deve essere quantomeno condivisa con la Compagnia; pertanto, il Manager potrebbe trovarsi nella condizione di doversi difendere con un legale non di sua fiducia, ma scelto dalla Compagnia.

Di conseguenza, **è opportuno porsi i seguenti quesiti:**

- L'interesse della Compagnia coincide sempre con quello dell'Assicurato?
- Cosa succede se la Compagnia dovesse comunicare il diniego della copertura in relazione al caso denunciato?
- Qualora il Manager dovesse essere imputato in un procedimento penale, come risponde la polizza D&O essendo una tipica polizza di Responsabilità Civile?

Nei suddetti casi, il Manager si troverebbe a sostenere ingenti spese legali.

Perché stipulare una polizza Tutela Legale?

Come opera la polizza di Tutela Legale.

Ambito Danni Patrimoniali: opera anche laddove la polizza D&O, per qualsiasi motivo, rifiutasse la copertura del sinistro, coprendo anche la consulenza preventiva che si attiva prima di una qualsiasi forma di richiesta danno. Inoltre, la Compagnia di Tutela Legale non interviene al fine di risarcire il danno; pertanto, non ha alcun interesse nella gestione della vertenza nell'ottica del risarcimento. La polizza Tutela Legale segue esclusivamente l'interesse del Manager nell'ottica della sua difesa, mettendo a disposizione un massimale esclusivamente riservato per questo scopo e senza dover pertanto "bilanciare" l'esigenza della miglior difesa del Manager con quella di dover eventualmente pagare un ingente importo a titolo di risarcimento.

Ambito Penale: laddove al manager venisse contestata la commissione di uno o più reati, la situazione in ambito assicurativo sarebbe la seguente:

- in ambito della pol. D&O, occorre chiedersi quale interesse abbia in effetti una compagnia di R.C. a pagare le spese legali del proprio assicurato davanti al Giudice penale, soprattutto nei gradi di giudizio successivi al primo o in caso di transazione in sede civile;
- per quanto attiene ai presupposti di attivazione della polizza D&O, occorrerà che vi sia un danno in ambito civile rivendicato da un soggetto terzo; **non sempre in caso di procedimento penale questo accade**. Il pubblico ministero, infatti, non può essere considerato danneggiato in quanto non svolge un'azione risarcitoria ma punitiva.

Pertanto, occorre chiedersi:

1. *Si apre sempre un sinistro nella polizza di R.C. ogni qualvolta il singolo assicurato subisce un procedimento Penale?*
2. *Sono garantite le spese per la difesa penale in ogni grado di Giudizio a prescindere dall'esito del contenzioso civile?*
3. *L'Assicurato può scegliere liberamente il suo avvocato penalista?*

In questi casi, la polizza Tutela Legale è dedicata esclusivamente al rischio dell'Assicurato di essere coinvolto in un procedimento penale; prevede un massimale dedicato a questo tipo di rischio senza dover bilanciare l'esigenza primaria della miglior difesa del proprio assicurato con altre circostanze.

Perché stipulare una polizza Tutela Legale?

Ambito Controversie di lavoro

...e in caso di revoca del mandato da parte dell'Azienda nei confronti del Manager?

In questo caso né l'Art. 15 CCNL né tantomeno la polizza D&O saranno di supporto al Manager!

Diversamente da quanto sopra, la polizza di Tutela Legale si manifesta una valida soluzione a garanzia di tutti i costi ed onorari di procedure davanti l'Autorità Giudiziaria o procedure arbitrali inerenti al rapporto di lavoro (mandato per gli amministratori; contratto di lavoro individuale per i dirigenti) in essere con l'ente/la società indicato/a in polizza.

Perché stipulare una polizza Tutela Legale?

Da queste semplici riflessioni emerge che:

- le **Polizze di RCT/D&O** sono pensate per tenere indenne il patrimonio dell'assicurato in caso di condanna a risarcire un danno (sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale/transattiva)
- le **Polizze di TUTELA LEGALE** sono pensate esclusivamente per rimborsare i costi di un procedimento giudiziario a prescindere da qualsiasi altra circostanza esterna al procedimento giudiziario (risarcimento danno)

Ne consegue che, in un'ottica di corretto ed accorto *Risk Management*, vada presa in considerazione la complementarietà dei due prodotti assicurativi in esame.

Grazie per l'attenzione



Via Ravenna 14, 00161 Roma

Tel +39 06.44.070.640 - Fax 06.44.070.279

P.Iva: 08601121000 - RUI.B000134224

www.praesidiumspa.it - praesidiumspa@pec.it